

**Convenzione per la gestione del Progetto “Cohousing in ambito psichiatrico” di**

**cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 406 del 17 marzo 2017 con la**

**Comunità Territoriale della Val di Fiemme**

**PREMESSO CHE:**

- con deliberazione di Giunta provinciale n. 406 del 17 marzo 2017 sono stati approvati i progetti finanziabili sul Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell’occupazione previsto dagli articoli 12 e 14, comma 1, della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4, fra cui il progetto “Cohousing in ambito psichiatrico”, individuando quale struttura provinciale competente il Dipartimento salute e solidarietà sociale, per un importo totale di euro 165.220,58;
- con deliberazione di Giunta provinciale n. 696 del 5 maggio 2017 è stato demandato l’attuazione del progetto nonché il relativo finanziamento all’Azienda provinciale per i servizi sanitari (di seguito denominata Azienda);
- attualmente il servizio di accoglienza adulti presso famiglie o singoli è previsto dall’articolo 34 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, quale servizio volto a fornire una misura alternativa ai servizi residenziali ed è disciplinato al punto 5.8 delle “Determinazioni per l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali” approvate con della deliberazione di Giunta provinciale n. 2422 del 9 ottobre 2009 e al fine di promuovere un più ampio modello di intervento nel cohousing in ambito psichiatrico, con deliberazioni del Direttore Generale dell’Azienda n. 489 del 5 dicembre 2017, n. 137 del 19 marzo 2018 e n. 432 del 30 agosto 2018 è stato deciso di affidare la gestione del progetto “Cohousing in ambito psichiatrico” a quelle Comunità di Valle/ Comuni di Trento e Rovereto che presentino progetti di accoglienza adulti;
- sono state preventivamente vagilate dalla Commissione istituita con

deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda n. 489 del 5 dicembre 2017, come

modificata dalla deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda n. 137 del 19

marzo 2018, le richieste pervenute per l’attivazione di n. 1 progetto di accoglienza;

- vi è ora la necessità di stipulare un accordo fra l’Azienda e la Comunità Territoriale della Val di Fiemme al fine di affidare la gestione del progetto “Cohousing in ambito psichiatrico” secondo le modalità individuate dai referenti dei servizi nella Commissione istituita con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda n. 489 del 5 dicembre 2017 e successive modifiche.

### **TRA**

- **l’Azienda provinciale per i servizi sanitari** - (di seguito denominata Azienda) Partita I.V.A. e C.F. 01429410226 - con sede in Trento, via Degasperi 79, nella persona del dott. Pier Paolo Benetollo, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Azienda, nella sua qualità di Direttore Generale;

### **E**

- **Comunitò Territoriale della Val di Fiemme** (di seguito denominata Comunità) C.F. 91016130220 - P.IVA – 02173940228 con sede in 38033 Cavalese (TN) Via Alberti, 4 nella persona del Sig. Michele Tonini, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della Comunità, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Sociale dell’Ente medesimo;

### **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 - Oggetto**

Convenzione per la gestione del progetto “Cohousing in ambito psichiatrico” di cui alla deliberazione di Giunta provinciale n. 406 del 17 marzo 2017 con la Comunità

Territoriale della Val di Fiemme per l'attivazione di n. 1 progetto di accoglienza.

**Art. 2 - Modalità di attuazione del progetto di accoglienza**

In data xxxxxxxxxxxx è stata rilasciata dalla Commissione istituita con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda n. 489 del 5 dicembre 2017 e successive modifiche, l'idoneità ai fini dell'attivazione di progetti di accoglienza in favore di n. 1 persona. Sono stati concordati gli obiettivi dell'accoglienza, la durata prevista del progetto, il luogo dove si svolgerà, gli operatori che sosterranno il progetto, nonché l'ammontare del contributo da corrispondere all'accogliente. Dopo la sottoscrizione della Convenzione verrà firmato un accordo di accoglienza tra accogliente, accolto e servizi in cui verranno specificati obiettivi ed impegni reciproci.

**Art. 3 - Referenti dell'Azienda e della Comunità**

Azienda: i referenti aziendali sono rispettivamente il responsabile del progetto “Cohousing in ambito psichiatrico” come individuato dalla deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda n. 137 del 19 marzo 2018 (referente sanitario) e il Dirigente del Servizio amministrazione territoriale o suo delegato (referente amministrativo).

Comunità di Valle: per le attività oggetto della presente convenzione, la Comunità di Valle individua quale referente il Responsabile del Servizio Socio Assistenziale, o suo delegato. Individua inoltre referenti tecnico-operativi per la partecipazione alle riunioni periodiche di verifica del buon andamento del progetto di accoglienza, fissate d'intesa con l'Azienda.

**Art. 4 - Accordo di contitolarità nel trattamento dati personali**

L'Azienda e la Comunità di Valle, ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali),

determinano congiuntamente le finalità ed i mezzi del trattamento dati personali che risulta necessario trattare per dare esecuzione alle attività cui alla presente Convenzione. L’Azienda e la Comunità di Valle sono quindi individuati, a seguito della sottoscrizione della Convenzione, come contitolari del trattamento.

Le responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR sono definite nell’atto di contitolarietà allegato e parte integrante del presente accordo.

L’Azienda e la Comunità di Valle, per quanto riguarda il trattamento di cui sono contitolari, sono responsabili in maniera congiunta e solidale nell’osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento europeo 2016/679 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Il punto di contatto per gli interessati viene individuato presso l’ufficio Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Azienda sito a Palazzo Stella in via Degasperi, n. 77 – 38123 Trento – tel. 0461/904172 – fax 0461/904170 – [urp@apss.tn.it](mailto:urp@apss.tn.it).

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) dell’Azienda è contattabile tramite mail all’indirizzo [ResponsabileProtezioneDati@apss.tn.it](mailto:ResponsabileProtezioneDati@apss.tn.it).

#### **Art. 5 - Concorso alla spesa**

Il concorso alla spesa dovuto dalla persona accolta, come definito dal punto 5.8 delle “Determinazioni per l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali” approvate con deliberazione di Giunta provinciale n. 2422 del 9 ottobre 2009, rimane di competenza della Comunità di Valle.

#### **Art. 6 - Copertura assicurativa**

L’Azienda garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi alle famiglie accoglienti per i danni causati dal soggetto accolto, nel rispetto di quanto previsto in polizza aziendale; garantisce altresì la copertura assicurativa infortuni nei confronti dei soggetti accolti nei termini indicati nella polizza aziendale

vigente.

#### **Art. 7 - Monitoraggio della attività**

Ai fini del buon andamento delle attività oggetto del presente accordo, le parti possono effettuare verifiche periodiche sull’andamento dei progetti di accoglienza.

#### **Art. 8 - Durata**

La Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa da parte del Direttore dell’Azienda e avrà scadenza il 31.12.2021.

#### **Art. 9 - Contributo a finanziamento dei progetti**

L’importo del presente accordo, definito in base all’ammontare dei costi dei progetti di accoglienza, è stabilito nella misura massima di € 8.400,00. Nel limite dell’importo stabilito dal presente accordo potranno essere attivati nuovi progetti nel caso di chiusura anticipata di uno o più di essi.

#### **Art. 10 - Pagamenti**

L’Azienda provvederà all’erogazione del contributo con le seguenti modalità:

- 50% dell’importo all’avvio del presente accordo,
- 50% a fine periodo.

L’erogazione del contributo a fine periodo avverrà previa presentazione di una relazione circa il buon esito del progetto di accoglienza da parte del responsabile del progetto “Cohousing in ambito psichiatrico”, ed a fronte del rendiconto dei costi effettivamente sostenuti, da parte della Comunità di Valle.

Inoltre, qualora si evidenziasse il mancato utilizzo di parte o dell’intero importo già corrisposto all’avvio del presente accordo, questo verrà restituito.

#### **Art. 11 - Controversie**

Di regola gli inadempimenti alla presente convenzione sono composti amichevolmente previa contestazione da ciascuna parte per iscritto e con fissazione

del termine entro il quale devono essere rimossi. E' fatta salva la facoltà di ciascuna delle parti di presentare entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione le proprie controdeduzioni. Qualora le controversie non fossero risolte nei termini di cui al primo comma, fatte salve le competenze giurisdizionali del Giudice Amministrativo, queste verranno deferite al giudizio di un collegio arbitrale composto da un rappresentante dell'Azienda, un rappresentante della Comunità di Valle/Comune di Trento e Rovereto e un terzo membro nominato dalla Provincia di Trento.

#### **Art. 12 - Domicilio**

Ai fini del presente atto le parti eleggono domicilio presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari con sede in Trento, via Degasperi 79.

#### **Art. 13 - Oneri fiscali**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi della parte II della Tariffa allegata al DPR 131/1986, a cura e spese della parte richiedente.

Il presente atto è altresì soggetto all'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/1972 che si intende posta a carico della Comunità di Valle e verrà assolta in modo virtuale dall'Azienda.

#### **Art. 14 - Disposizioni finali**

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale. Si conviene che la data di sottoscrizione è quella di repertorizzazione all'interno del sistema di gestione documentale dell'Azienda.

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del codice civile e le disposizioni normative e gli indirizzi provinciali vigenti in materia socioassistenziale.

***Letto, approvato e sottoscritto***

Trento, li \_\_\_\_\_

Il Direttore Generale

Azienda Provinciale Servizi Sanitari

dott. Pier Paolo Benetollo

Il Responsabile del Servizio Socio

Assistenziale,

Michele Tonini